

Comunicazione italiana

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

La ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti competono:

- (a) all'ufficiale giudiziario nell'ipotesi prevista dall'art. 23, paragrafo 5, del regolamento;
- (b) alla cancelleria del tribunale che ha emesso l'ordinanza di sequestro, nelle ipotesi previste dall'art. 10, paragrafo 2, dall'art. 23, paragrafi 3 e 6, dall'art. 25, paragrafo 3 e dall'art. 36, paragrafo 5, del regolamento;
- (c) alla cancelleria del giudice dell'esecuzione nell'ipotesi prevista all'art. 27, paragrafo 2, del regolamento;
- (d) alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il domicilio del debitore nell'ipotesi prevista dall'art. 28, paragrafo 3, del regolamento.

Ove l'ordinanza di sequestro sia stata emessa in uno Stato Membro diverso dall'Italia, nei casi di cui agli artt. 10(2), 23(3), 23 (6), 25 (3), è competente il tribunale ordinario deputato all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro, i.e. **il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo = BANCA (art. 678 cod. proc. civ.), che procede secondo le norme relative all'espropriazione presso terzi.**

Comunicazione italiana

«residenza del terzo» :

- Luogo della sede legale
- Luogo in cui si trova la filiale, succursale o l'agenzia che ha in carico il conto corrente da sequestrare

Quid iuris quando più di uno è il conto corrente da sequestrare in Italia?

Esecuzione di una ordinanza di sequestro europeo in Italia (art. 23 reg. 655/2014)

**STATO
MEMBRO DI
EMISSIONE
DELL'OESC
DIVERSO
DALL'ITALIA**

← AVVISO DI RICEVIMENTO

**1 OESC-PARTE A
+
1 MODULO BIANCO per la
dichiarazione ex art. 25 Reg.
655/2014
+
TRADUZIONE IN ITALIANO**

Tribunale ordinario
del luogo in cui si
trova la sede legale
della banca
/succursale, filiale,
agenzia presso cui è
stato aperto il
conto corrente



Art. 23, n. 3 reg. 655/2014

ITA: Se l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, la parte A dell'ordinanza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e un modulo standard in bianco per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 sono **trasmessi**, ai fini del presente articolo, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione in conformità dell'articolo 29.

La **trasmissione** è effettuata dall'autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato membro d'origine.

FR: *transmission*

INGL: *transmission*

TED: *Übermittlung*

SP: *transmisión*

Art. 29 reg. 655/2014. Trasmissione dei documenti (e ricevuta)

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la **trasmissione** di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2. L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del presente articolo, paragrafo 1, **trasmette**, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione, **un avviso di ricevimento** all'autorità, al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti con i mezzi più rapidi e avvalendosi del **modulo standard** elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Esecuzione di una ordinanza di sequestro europeo in Italia



Art. 25 reg. 655/2014

1. **Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo**, la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro dell'esecuzione emette una dichiarazione, utilizzando il modulo di dichiarazione elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2, attestante se e in che misura siano state sottoposte a sequestro conservativo le somme sul o sui conti bancari del debitore e, in caso affermativo, in quale data è stata attuata l'ordinanza. Qualora, in circostanze eccezionali, non sia in grado di emettere la dichiarazione entro 3 giorni lavorativi, la banca o detto altro soggetto la emette il prima possibile e al più tardi entro la fine dell'ottavo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'ordinanza.

La dichiarazione è trasmessa, senza indugio, in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2. Se l'ordinanza è stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione, la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza trasmette la dichiarazione all'autorità giudiziaria emittente in conformità dell'articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

3. Se l'ordinanza è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, la dichiarazione è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione in conformità dell'articolo 29, a meno che non sia stata emessa dalla medesima autorità.

Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all'emissione della dichiarazione, detta autorità trasmette la dichiarazione all'autorità giudiziaria emittente in conformità dell'articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

**par courrier recommandé avec accusé de réception ou par des moyens électroniques équivalents
by registered post attested by an acknowledgment of receipt, or by equivalent electronic means
per Einschreiben mit Rückschein oder gleichwertige elektronische
por correo certificado con acuse de recibo o por medios electrónicos equivalentes**

Art. 28 reg. 655/2014

Notificazione o comunicazione al debitore

1. L'ordinanza di sequestro conservativo, gli altri documenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo e la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 sono **notificati o comunicati** al debitore in conformità del presente articolo.

2. OESC ITALIANO; DEBITORE DOMICILIATO IN ITALIA; CONTO CORRENTE IN ALTRO STATO MEMBRO: Se il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità del diritto di quello Stato membro. L'autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine, avvia la notificazione o comunicazione entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

3. OESC DI ALTRO STATO MEMBRO; CONTO CORRENTE IN ALTRO STATO MEMBRO, DEBITORE DOMICILIATO IN ITALIA: Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l'autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine, trasmette, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato in conformità dell'articolo 29. **Tale autorità adotta, senza indugio, le misure necessarie affinché la notificazione o comunicazione al debitore sia effettuata in conformità del diritto dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato.**

OESC DI ALTRO STATO MEMBRO; BANCA E DEBITORE IN ITALIA: Se lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato è l'unico Stato membro dell'esecuzione, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 5, sono trasmessi all'autorità competente di tale Stato membro al momento della trasmissione dell'ordinanza in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3. In tal caso, detta autorità competente avvia la notificazione o comunicazione di tutti i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione o emissione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

L'autorità competente **informa** l'autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi abbia trasmesso i documenti da notificare o comunicare, in merito al risultato della notificazione o comunicazione al debitore.

4. OESC italiano: Se il debitore è domiciliato in un paese terzo (la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni internazionali applicabili nello Stato membro di origine).

Art. 28 reg. 655/2014

Notificazione o comunicazione al debitore

FR: *Signification ou notification au débiteur*

INGL: *Service on the debtor*

TED: *Zustellung an den Schuldner*

SP: *Notificación al deudor*

POST ATTUAZIONE OESC:

DEBITORE
(ipotizzando che l'OESC sia stato emesso in uno Stato membro diverso ma il debitore sia domiciliato in Italia, come la banca presso cui è aperto il conto corrente sequestrato)

Tribunale ordinario del luogo
in cui si trova la sede legale/filiale della banca

- 1) OESC PARTE A e B
 - 2) Domanda OESC e documenti a supporto
 - 3) Dichiarazione di avvenuta esecuzione da parte della BANCA
- tradotti nella lingua dello Stato in cui il debitore è domiciliato